

## PROTOCOLLO D'INTESA

### LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. 4/2008 CORRETTIVO ALL'ART. 186 DEL D.LGS. 152/2006

#### Premesse

Il documento rappresenta l'uniforme orientamento degli Enti che regolano e controllano la gestione del ciclo dei rifiuti in Regione. Esso si propone di fornire delle linee guida operative ai Comuni che, a seguito della modifica dell'art. 186 del DLgs 152/06 nel testo del DLgs 4/2008 sono gli Enti divenuti competenti per l'applicazione della suddetta normativa ed agli operatori di settore, che regolamenta l'utilizzo di terre e rocce da scavo nell'ambito di attività soggette a permesso di costruire, a denuncia di inizio attività, o soggette ad AIA o a VIA.

Non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai piccoli cantieri, le indicazioni riportate nel seguito sono valide per la gestione delle terre e rocce da scavo, indipendentemente dal volume movimentato (il D.M. 02/05/2006 "Semplificazione delle procedure amministrative relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" è stato dichiarato inefficace con comunicazione del Ministero dell'Ambiente del 26/06/2006).

Questo documento è frutto della collaborazione fra tecnici delle Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, delle Direzioni Centrali dell'Ambiente e delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali della Regione FVG Corpo Forestale Regionale, che quotidianamente si trovano a dover confrontarsi con le problematiche della corretta gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle normative vigenti in materia.

Il presente lavoro è stato articolato nei seguenti sottopunti:

1. **normative vigenti**, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 186 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i.;
2. **aspetti problematici di applicazione delle norme e proposte operative**;
  - certezza di utilizzo sin dalla fase di produzione e deposito in attesa di utilizzo;
  - preventivo trattamento e trasformazioni particolari;
  - elevato livello di tutela ambientale;
  - caratterizzazione;
3. **altre considerazioni**;

#### 1. Normative vigenti

L'esclusione delle terre da scavo dal campo di applicazione del regime dei rifiuti era già contemplata dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006. Tale articolo è stato sostituito integralmente alla luce delle modifiche al predetto D.Lgs. 152/2006 intervenute con l'emanazione del D.lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13.02.2008.

In linea generale la nuova normativa ricalca in alcuni principi generali quella precedente, ma introduce elementi di novità, tra i quali:

- ai fini dell'utilizzo delle terre da scavo **non è più prevista l'acquisizione di parere preventivo delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA)**;

- **non è più contemplata** la possibilità di “rinviare” le verifiche riguardanti le caratteristiche delle terre da scavo sui siti di deposito, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione.

Inoltre, questa nuova disciplina:

- 1) prevede la sussistenza di tutti i requisiti richiesti al comma 1 dell'art. 186:

**deve risultare da apposito progetto** autorizzato dall'Autorità titolare del relativo procedimento nei casi di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione ambientale integrata (AIA);

deve essere **dimostrata e verificata** nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (DIA);

deve **risultare da idoneo allegato al progetto** dell'opera da cui origina lo scavo, sottoscritto dal progettista (nei casi in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti a VIA né a permesso di costruire o D.I.A.).

- 2) pone a carico del produttore, l'onere di accertare che le terre da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (requisito di cui al comma 1 lettera e) ed alle Autorità ed agli Enti quello di accertare la sussistenza di tale condizione nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'opera da cui la terra da scavo si originerà.

Il comma 1 è indubbiamente il comma basilare dell'intero articolo 186, poiché in esso sono individuati gli elementi al cui ricorrere risulta possibile poter escludere le terre e rocce da scavo dal regime giuridico dei rifiuti.

Detto comma prevede:

*Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:*

- a) *siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*
- b) *sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*
- c) *l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*
- d) *sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
- e) *sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;*
- f) *le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*
- g) *la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.*

In base alla previsione di cui all'articolo 186 comma 1 ultimo capoverso, l'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). Appare pertanto utile evidenziare a titolo di esempio che la terra e roccia che venga scavata e destinata ad un cementificio direttamente, gode della esclusione dal regime dei rifiuti e pertanto può viaggiare con un documento di trasporto.

## 2. Problematiche applicative delle norme e proposte operative tecnico-giuridiche

I punti di cui sopra, presentano non pochi aspetti problematici connessi all'applicazione dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e, per ciascuno di essi, si propone una lettura e relativa soluzione, che possa permettere di rispettare le prescrizioni normative, ma nel contempo consentire un'applicazione logica ed efficace delle stesse.

### 2.1. Certezza di utilizzo sin dalla fase di produzione e possibilità di deposito

Va subito rilevato che dimostrare il rispetto di tale condizione è di estrema difficoltà pratica. Infatti in fase di presentazione di D.I.A. o di richiesta di permesso a costruire, il richiedente quasi mai si trova nelle condizioni di indicare uno specifico sito ove destinare le terre e rocce da scavo per il loro riutilizzo.

Al riguardo, si ritiene che il progetto relativo alle opere da cui deriverà la terra da scavo debba, in ogni caso contenere un'esplicita indicazione: il produttore delle terre e rocce dichiarerà che non intende gestirle quali rifiuti, di cui alla definizione dell'art. 183, comma 1, lett. a), ma riutilizzarle ai sensi dell'art. 186.

Qualora, all'atto di detta dichiarazione il sito di effettivo riutilizzo non sia ancora individuato, il produttore dovrà comunque indicare il luogo ove depositerà le terre da scavo già caratterizzate, interno o esterno al cantiere di produzione, in attesa di individuare il sito certo di destino delle terre. Tale deposito, dovrà avere una durata massima da uno a tre anni, a seconda se si tratti di opere soggette a DIA e Permesso di costruire (un anno), oppure a VIA ed AIA (tre anni); Esso andrà gestito nel rispetto di tutte le normative urbanistico-edilizie e/o paesaggistiche.

Una volta individuato il sito di effettivo utilizzo, il produttore dovrà darne comunicazione al Comune gestore della pratica edilizia, almeno 20 giorni prima del loro conferimento al sito stesso.

Se allo scadere del periodo consentito di deposito il produttore non avrà individuato un sito idoneo, le terre ritorneranno ad esser considerate giuridicamente rifiuti e dovranno immediatamente essere gestite come tali (Smaltimento o recupero). Per tutto il periodo di deposito e fino al riutilizzo effettivo, il responsabile della gestione delle terre e rocce è il produttore.

Al fine di evitare gestioni non corrette che miscelino impropriamente materiali litoidi diversi, sarà opportuno che i depositi qui trattati siano realizzati in modo da mantenere la tracciabilità relativamente alla provenienza.

Riguardo alle problematiche sopra evidenziate si ritiene necessario individuare un percorso condiviso che, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative in materia e dell'interesse primario di tutela ambientale e igienico sanitaria, consenta a tutti i soggetti interessati di applicare nel concreto tali norme evitando, per quanto possibile, "farraginosità" nel sistema di "richiesta e di assenso" che siano tali da rendere inapplicabile la stessa norma o quanto meno diventare elementi di dissuasione per gli operatori al riutilizzo delle terre da scavo (con il rischio concreto di vedere aumentato il fenomeno dell'abbandono di tali inerti o lo smaltimento indiscriminato in discarica).

Si propone pertanto il seguente percorso:

- il soggetto che presenta una DIA o fa richiesta di Permesso di costruire, inserisce, in aggiunta alla documentazione già prevista in relazione al tipo di procedimento:
  - un "modulo" di richiesta di utilizzo delle terre e rocce da scavo (secondo l'allegato Modulo). Questo allegato contiene alcune informazioni significative quali: il cantiere di origine, la

quantità prevista, gli estremi della ditta esecutrice degli scavi (se già noti) e il/i sito/i di prevista destinazione finale o di deposito provvisorio nonché la descrizione del ciclo di eventuale lavorazione dei materiali per renderli idonei al loro riposizionamento;

- il/i certificato/i analitico/i o altro documento, accettato dal Comune, attestante/i l'idoneità delle terre e rocce da scavo in relazione alla destinazione prevista (residenziale o industriale);

Nel momento in cui viene individuato, nel rispetto dei termini di legge, il sito definitivo, lo stesso dovrà essere comunicato al Comune o ai Comuni interessati, salvo che non formi oggetto di un autonomo progetto soggetto ad autorizzazione o DIA, che ne conterra' già' il richiamo.

Per il materiale da scavo proveniente da edilizia libera e destinato ad attività sempre di edilizia libera, l'attestazione di idoneità, ai soli fini dell'esibizione all'organo di controllo, rimane in capo al produttore.

Tutto ciò appare anche in coerenza con la previsione di cui all'articolo 21 della L.R.16/2008, laddove, seppur con riferimento alle opere pubbliche, si prescrive

#### **Art. 21**

*(Attuazione dell'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006)*

*1. Ai fini dell'esecuzione di lavori pubblici, gli adempimenti di cui all'articolo 186, commi 3 e 4, del decreto legislativo 152/2006, possono essere attuati tramite la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11, del regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 296/Pres., e successive modifiche, **anche successivamente al rilascio del certificato di conformità urbanistica sull'opera complessiva ai sensi dell'articolo 2 del regolamento medesimo.***

## **2.2. Trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari.**

In merito alla previsione di cui alla lett. c, del comma 1, dell'art. 186, che recita: "l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento, o di trasformazione preliminare" l'interpretazione deve muovere dal concetto di riutilizzo.

Va rilevato che il materiale terroso escavato, di qualsiasi granulometria, ha molto spesso bisogno per il suo reimpiego, di una vagliatura e/o di una riduzione volumetrica per ovvie ragioni tecnico-meccaniche nonché di stabilità dei manufatti nei quali la terra viene riutilizzata. Pertanto, la semplice frantumazione e/o separazione della parte più grossolana delle terre e rocce per un miglior utilizzo in diverse attività edilizie, quali ad esempio reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati (art. 186 comma 1), è consentita sia al produttore che all'utilizzatore, in quanto detto trattamento evita impatti ambientali o emissioni. Come già evidenziato il ciclo di lavorazione andrà descritto nella pratica edilizia.

Va infine detto che le terre e rocce da scavo, una volta caratterizzate e verificata la compatibilità con il sito di riutilizzo, anche se sottoposte ad attività di vagliatura e/o macinatura come sopra indicate, garantirebbero comunque "l'elevato livello di tutela ambientale, richiesto dall'art. 186 al comma, 1 lett. d).

## **2.3. Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo**

Vedi documento tecnico "LINEE GUIDA" allegato al presente atto

Va qui rimarcato che risulta sempre fondamentale accertare che il materiale sia sempre destinato al riutilizzo e che non si paventi mai l'intenzione del produttore di volersi disfare delle stesse. In tal

senso andrà sempre valutato il valore economico di mercato delle terre e rocce (previsto espressamente dall'articolo 183). Ove la cessione delle terre avvenga in assenza di detto valore, dovrà inequivocabilmente ritenersi tale attività uno smaltimento di rifiuti specialmente quando la cessione delle terre per il riposizionamento sia accompagnata da un pagamento effettuato dal produttore delle terre a favore del destinatario.

### 3 Altre considerazioni

Si ritiene opportuno specificare che il ricorso all'art. 186 del D.lgs. 152/2006 è una facoltà del soggetto richiedente che può eventualmente scegliere di non farvi ricorso (decidendo quindi di gestire i terreni di risulta come rifiuti) senza che questo costituisca pregiudizio al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

La destinazione di questi rifiuti sarà quindi la discarica, il recupero in procedura semplificata o in procedura ordinaria.

**3.1 conferite a discarica:** in applicazione al D.L.vo 13.01.2003, nr. 36 ed al D.M. 3.08.2005 sopra citati, le terre e rocce da scavo, ad esclusione dei primi trenta centimetri di suolo, della torba e di quelle terre provenienti da siti contaminati, possono essere conferite in discariche per rifiuti inerti, senza obbligo di caratterizzazione, accompagnate dal Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR), così come previsto dall'art. 193 del D.L.vo 152/06;

**3.2 recupero in procedura semplificata:** in applicazione del D.M. 5.02.1998, sopra citato (procedure per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata), le terre provenienti da attività di scavo, non contenenti sostanze pericolose, possono essere recuperate in procedura semplificata, come disposto dal D.M. 5.02.98, e s.m.i., che al Punto 7.31 -bis recita:

*7.31 - bis Tipologia: terre e rocce da scavo (17 05 04)*

*7.31 - bis 1 Provenienza: attività di scavo*

*7.31 - bis 2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica;*

*7.31 - bis 3 Attività di recupero:*

*a) industria della ceramica e del laterizio (recupero indicato con la sigla R5);*

*b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (recupero indicato con la sigla R10);*

*c) formazione di rilevati e sottofondi stradali ((il recupero è subordinato al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (recupero indicato con la sigla R5);*

*7.31 - bis 4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate*

Alla luce di tali disposizioni, previa Comunicazione di inizio attività, ai sensi degli artt. 214 e 216 del già citato D.L.vo 152/06, è possibile utilizzare i rifiuti, costituiti dalle terre e rocce da scavo, in una delle attività previste alle lettere a), b) o c), sopra indicate, e cioè nell'industria della ceramica e del laterizio, utilizzo per recuperi ambientali o formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Pertanto, il completamento dell'attività di recupero delle terre e rocce da scavo, di cui al CER 17 05 04, sarà tale solo con il loro uso in una delle tre attività sopra indicate, il cui utilizzatore finale dovrà a sua volta essere titolare di comunicazione di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216. del D.L.vo 152/06.

**3.3) Recupero in procedura ordinaria: consentito** in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 1/98.

#### 4) Esportazione o importazione delle terre e rocce da paesi dell'Unione Europea

Benché anche la Slovenia faccia ormai parte della Comunità Europea ed abbia adottato le Direttive comunitarie in materia ambientale con proprie disposizioni legislative, compresa naturalmente quella sulla gestione dei rifiuti, ha disciplinato giuridicamente la gestione delle terre e rocce da scavo con modalità differenti rispetto alla nostra disciplina.

L'uso ed il riutilizzo in attività edilizie delle terre e rocce provenienti da attività di scavo, è stato disciplinato con il "Decreto sull'inquinamento del suolo con l'immissione di rifiuti" emanato in data 27 marzo 2008 ed entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

In detto atto normativo (la cui copia tradotta in italiano è stata fornita agli scriventi da funzionari del Ministero dell'Ambiente sloveno), vengono dettate precise disposizioni e criteri per riutilizzare le terre e rocce da scavo similmente a quanto previsto dal nostro art.186 del D.L.vo 152/06, precedentemente esaminato, ma, a differenza di quanto previsto in detto articolo 186 laddove esclude questi materiali dal novero dei rifiuti se ottemperanti i requisiti previsti dallo stesso, nella disposizione slovena detta esclusione non viene prevista e le terre e rocce da scavo restano sempre e comunque giuridicamente dei rifiuti e come tali soggetti a tutte le ulteriori norme (documentali) necessarie per la loro gestione.

Alla luce di quanto sopra esposto quindi, se un imprenditore edile operante in territorio italiano produce terre e rocce da scavo dalla sua attività e volesse trasportarle in Slovenia, anche se queste possiedono tutti i requisiti previsti dall'art. 186 e per la nostra legislazione possono essere escluse dal regime dei rifiuti, poiché detta norma ha valore ovviamente solo per il territorio italiano e poiché in Slovenia, sempre e comunque le terre e rocce da scavo sono considerate dei rifiuti, la spedizione/trasporto verso la Slovenia e viceversa, dovrebbe essere effettuata quale esportazione/importazione di rifiuti in applicazione al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del 14 giugno 2006, nr. 1013.

In particolar modo, per esportare o importare dette terre/rifiuti, necessita rispettare il disposto dell'art. 3 (Quadro procedure generali), comma 1, lett. iii), che prevede l'obbligo della procedura di notifica ed autorizzazione, per la spedizione di quei "rifiuti non classificabili sotto una voce specifica degli Allegati III, IIIB, IV o IV A" del Regolamento, come sono appunto le terre e rocce da scavo.

#### CONCLUSIONI

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'operatore che effettui un controllo riguardo l'utilizzo di terre e rocce da scavo dovrà procedere ad accertare i seguenti elementi in ordine alternativo:

- 1- Le terre e rocce che rinviene provengono da un sito in cui con autorizzazione di natura urbanistico/edilizia sia stato autorizzato il riposizionamento in altro luogo - ugualmente autorizzato con atto della medesima natura - L'attività e' lecita perche' condotta in base alla previsione dell'articolo 186 come sopra descritto.
- 2- Le terre e rocce da scavo sono destinate ad un recupero autorizzato in forma semplificata ( art 216): in questo caso si possono avere due ipotesi-
  - A il recupero consiste in un ripristino ambientale o nella realizzazione di un rilevato (debitamente autorizzato sia dal punto di vista urbanistico/edilizio sia comunicato alla

Provincia): le terre viaggiano con F.I.R. sino al luogo di destinazione e li possono subire le trasformazioni volumetriche previste nella comunicazione alla Provincia idonee al recupero ambientale. L'attività è lecita perché prevista dall'articolo 216 e dal D.M. 5/02/98 punto 7.31.bis.

- B il recupero (previsto dalla comunicazione di cui all'articolo 216) consiste nella trasformazione della terra in laterizio o ceramico: le terre viaggiano con F.I.R. sino al luogo di destinazione e li possono subire le trasformazioni esattamente previste nella comunicazione. L'attività è lecita perché prevista dall'articolo 216 e dal D.M. 5/02/98 punto 7.31.bis.

3- Le terre e rocce da scavo sono destinate ad un recupero autorizzato in forma ordinaria (art 208) in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 1/98.

Trieste, 7 luglio 2009

Per la Provincia di Gorizia

Assessore alla Difesa del Suolo, Tutela e Valorizzazione  
Ambientale, Smaltimento dei Rifiuti e Tutela dagli  
Inquinamenti, Caccia e Pesca, Rapporti con le Comunità  
Collinari e Montane, Agricoltura, Politiche Energetiche e  
Bioedilizia

Mara Černic




---

Per la Provincia di Pordenone

Assessore alla Tutela Ambientale e al Coordinamento per  
l'Autonomia Provinciale

Alberto Zorzetto




---

Per la Provincia di Trieste

Assessore Territorio, all'Ambiente, alle Infrastrutture e ai  
Trasporti, alla Polizia Ambientale e Territoriale e alla  
Motorizzazione Civile

Vittorio Zolla



---

Per la Provincia di Udine

Assessore all'Ambiente

Enio Decorte



---



## **LINEE GUIDA**

Modalità applicative per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo previsto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

# MODALITÀ APPLICATIVE PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

## Art. 1 Ambito di applicazione

Le linee guida disciplinano le modalità con cui si procede alla verifica dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui la produzione di detto materiale avvenga nell'ambito di attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore della norma.

## Art. 2 Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si intende per:

1. permesso di costruire: la procedura prevista dalla LR 5/2007 e dal DPR 380/2001, che inizia con la presentazione di una domanda e l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, prosegue con la comunicazione di inizio lavori e si conclude con la presentazione della fine lavori;
2. denuncia di inizio attività: la procedura prevista dalla LR 5/2007 e dal DPR 380/2001, con cui è consentito l'inizio dei lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della completa documentazione;
3. produttore: chi richiede il Permesso di costruire o presenta la Denuncia di Inizio attività edilizia;
4. analisi: il rapporto di prova riportante le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre da scavo, rilasciato dal laboratorio scelto dall'interessato secondo le modalità di prelievo e analisi previste nella allegata scheda tecnica emessa dall'A.R.P.A.;
5. dichiarazioni: le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
6. siti potenzialmente contaminati: sono i siti nei quali si superano i valori di concentrazioni di soglia (CSC) secondo la tab. 1 All. 5 - allegati parte 4° - titolo V del D.Lgs 152/2006;
7. siti contaminati: sono i siti nei quali si superano i valori di concentrazioni di soglia di rischio (CSR), sulla base di un piano di caratterizzazione ambientale;
8. sottoprodotto: sono configurate come tali le terre e rocce da scavo quando sostituiscono i materiali da cava e rispettano le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. p) del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
9. progetto di utilizzo: quello che definisce la destinazione certa delle terre e rocce escavate, comprende la documentazione elencata all'art. 5 e la modulistica debitamente compilata.

## Art. 3 Procedura

Il progetto di utilizzo deve essere presentato unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio o D.I.A. edilizia o comunque almeno 20 gg prima dell'inizio effettivo dei lavori e ne costituisce parte integrante: deve contenere tutte le indicazioni previste dal comma 1 dell'art. 186 del citato decreto e cioè quelle relative alle destinazioni d'uso e alle condizioni per l'utilizzo.

## Art. 4 Dichiarazioni

Il progetto di utilizzo deve sempre essere corredato delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- a. la quantità di terre oggetto dei lavori suddivise a seconda della loro provenienza e destinazione;
- b. la storia pregressa del sito e le sua destinazione d'uso;
- c. l'esistenza o meno di eventuali situazioni di potenziale contaminazione;
- d. il rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 186, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- e. che gli interventi in cui si producono e si riutilizzano le terre e rocce da scavo non sono soggetti a procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale e/o ad Autorizzazione Integrata Ambientale

- f. che di eventuali produzioni di terre e rocce da scavo in eccesso rispetto al progetto di riutilizzo approvato, così come in tutti gli altri casi ove ne ricorrano le condizioni, ovvero qualora nel corso dei lavori venga riscontrato che le terre e rocce non soddisfano le caratteristiche necessarie al loro riutilizzo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne verrà data immediata comunicazione al Comune e verranno ottemperate le disposizioni di cui al comma 5° dell'articolo citato, nonché tutte le altre vigenti disposizioni in materia di rifiuti e discariche;
- g. di essere consapevole che qualsiasi variazione al progetto di riutilizzo dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e, qualora comporti modificazioni di tipo fisico e/o variazioni di tipo edilizio – urbanistico, la sua attuazione sarà subordinata al completo espletamento delle relative procedure di cui al D.P.R. 380/2001;
- h. di essere consapevole che le rocce e terre da scavo, non riutilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 186 commi 1, 2, 3, 4 e/o 6 del D. Lgs. 152/2006, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D. Lgs. 152/2006, ovvero, qualora ne abbiano i requisiti, possono essere utilizzati come sottoprodotti, ex art. 183 comma 1° lett. p) del più volte citato D.Lgs. 152/2006;
- i. l'eventuale necessità di effettuare il deposito debitamente autorizzato delle terre e rocce in un sito intermedio in attesa di utilizzo, per un periodo massimo di un anno;
- j. che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari: è ammessa la macinatura e la vagliatura senza il ricorso a processi che possano alterare le caratteristiche chimiche o chimico-fisiche (es. lavaggio), esclusivamente nel caso di totale riutilizzo del materiale vagliato nel luogo di destinazione;
- k. che nell'esecuzione dei lavori non saranno impiegate sostanze inquinanti;
- l. che la concentrazione degli inquinanti nelle terre e rocce da riutilizzare non sarà superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, per il sito di destinazione e, qualora dovesse risultare superiore, non si procederà al riutilizzo;
- m. di essere a conoscenza dell'obbligo che, in caso di riutilizzo in o da più Comuni, la dichiarazione deve essere contestualmente inoltrata a tutte le amministrazioni interessate e di avere provveduto a tale adempimento.

#### **Art. 5 Documentazione tecnica**

Al progetto di utilizzo dovrà essere sempre allegata la seguente documentazione tecnica:

- a. elaborati grafici con indicazione plano altimetrica dello stato di fatto e di progetto del sito (se non allegati al progetto);
- b. documentazione fotografica dei siti di produzione e destinazione;
- c. copia o estremi dell'atto (permesso di costruire o altro) relativo a siti posti al di fuori del Comune (se già ottenuto) ovvero estremi della richiesta presentata;
- d. ai fini della dimostrazione da parte del produttore che il materiale da riutilizzare non è contaminato ed è compatibile col materiale di destinazione: analisi di laboratorio o documentazione idonea. Le analisi vanno effettuate secondo le modalità previste dall'allegata scheda tecnica. Nel caso di siti potenzialmente contaminati la caratterizzazione viene effettuata con le modalità previste dal Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06, relativo alle bonifiche come previsto dal comma 6 dell'art. 186 del citato decreto. In alternativa alla produzione di analisi di laboratorio è possibile fornire altra idonea documentazione: indagini storiche, analisi su terreni limitrofi, perizie, altro.

#### **Art. 6 Parere A.R.P.A.**

Il Comune richiederà il parere A.R.P.A. nei casi di siti oggetto di potenziale contaminazione (ad esempio, con rimozione serbatoi o cisterne) e in ogni caso dubbio a discrezione degli Uffici Tecnici.

#### **Art. 7 Procedura per sottoprodotto nei processi industriali**

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). In particolare rientra in questa fattispecie il trasporto di materiale in un impianto di lavorazione inerti e la successiva vendita: la quota di terreno destinata a tali processi industriali deve essere trasportata così come viene escavata direttamente all'impianto.

#### **Art. 8 Deposito in attesa di utilizzo**

Nel caso in cui il progetto di riutilizzo approvato preveda un deposito intermedio, il permesso di costruire o D.I.A. edilizia comprendono anche questa fattispecie. Il tempo di deposito, nel cantiere stesso o in un altro sito intermedio in attesa dell'utilizzo finale non può superare un anno: decorso tale termine si deve provvedere alla rimozione come riutilizzo, se nel cantiere di destinazione finale è stato approvato il progetto di riutilizzo, altrimenti si procede alla rimozione come rifiuto; se, invece, il materiale viene trattato come rifiuto fin dall'origine si devono seguire le procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e spetta al produttore gestire il flusso del rifiuto in modo corretto fino allo smaltimento o recupero in un impianto autorizzato.

Nel caso si opti per il deposito in attesa di utilizzo in un sito intermedio che non è già ricompreso in un permesso di costruire o D.I.A. edilizia è necessario ottenere uno specifico titolo abilitativo edilizio.

#### **Art. 9 Rifiuti**

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo non vengano utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 186 del citato decreto, sono sottoposte interamente alle disposizioni in materia di rifiuti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Spetta al produttore del rifiuto gestire il flusso del materiale in modo corretto fino allo smaltimento o recupero, in un impianto autorizzato.

#### **Art. 10 Riutilizzo in sito**

Ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. c-bis del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che il materiale escavato nel corso dell'attività di costruzione non deve essere contaminato, il suo riutilizzo in sito allo stato naturale ai fini della costruzione è sottratto dalla disciplina sui rifiuti e sulle terre e rocce da scavo.

Allegato:

### SCHEDA TECNICA MODALITA' DI ANALISI

- 1) Per il controllo su un **terreno non ancora soggetto ad attività di escavazione** per la raccolta di campioni significativi, va adottata la procedura di cui al DLvo 152/06, Parte quarta, Allegato 2 e s.m.i. seguendo in particolare le seguenti indicazioni :
  - L'ubicazione dei punti e' selezionata sulla base dei dati storici sulle attività e eventuale evidenza di contaminazione. In carenza di informazioni si procede con una griglia predefinita a copertura del territorio interessato.
  - In caso di opere in aree interessate da attività industriali o artigianali dovrà essere eseguito almeno il seguente numero di campioni in funzione della superficie :
    - < 10.000 m<sup>2</sup> almeno 5 punti
    - 10.000 – 50.000 m<sup>2</sup> da 5 a 15 punti
    - 50.000 – 250.000 m<sup>2</sup> da 15 a 60 punti
    - 250.000-500.000 m<sup>2</sup> da 60 a 120 punti
    - 500.000 almeno 2 punti ogni 10.000 m<sup>2</sup>
  - In caso di opere entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di grande traffico (così come individuate da dal DLvo 285/92) o in prossimità di insediamenti che possono avere influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera dovrà essere prelevato almeno 1 campione ogni 3000 m<sup>2</sup> di superficie interessata dallo scavo.
  - In caso di opere da svolgere in aree diverse da quelle citate in precedenza dovrà essere effettuato almeno 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup> di scavo; nel caso di scavi lineari (es. posa condotte e sottoservizi etc) si dovrà prelevare almeno 1 campione ogni 500 m lineari mantenendo comunque la garanzia di 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup> di materiale scavato.
  - I sondaggi per quanto possibile saranno eseguiti mediante carotaggio continuo a infissione diretta a secco o mediante scavo di trincee fino a una profondità che dovrà essere almeno uguale alla profondità dello scavo previsto nel progetto dell'opera da cui derivano i materiali in argomento. Dovrà essere prelevato 1 campione per ogni metro di carotaggio effettuato, salvo la comparsa di strati con particolari evidenze o anomalie che saranno campionati anche su spessori di 50 cm.
- 2) Per i casi di verifiche da condurre su **cumuli di materiale derivante da scavi** va applicata ove compatibile la norma UNI 10802/2004 per il campionamento di Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati.
- 3) Dovranno essere prelevate almeno 2 aliquote per ciascun punto di campionamento:
  - In campo va scartata la frazione superiore a 2 cm e le determinazioni analitiche in laboratorio saranno condotte sulla frazione con granulometria inferiore a 2 mm, riportando tuttavia le concentrazioni relative all'intero campione comprensivo dello scheletro. Per eventuali composti volatili il campionamento seguirà procedure specifiche.
  - I prelievi saranno eseguiti dal personale specializzato del laboratorio che eseguirà le analisi..
- 4) Le analisi andranno condotte in un laboratorio autorizzato e abilitato per le analisi chimiche di suoli e terreni.
- 5) I parametri analitici da verificare saranno definiti sulla base delle indagini storiche condotte, tuttavia di base vanno almeno assicurate le seguenti analisi:
  - metalli (As , Cd , Cr , CrIV, Ni , Pb , Cu e Zn)
  - Idrocarburi pesanti con catena di atomi di carbonio >12
  - Idrocarburi Aromatici Policiclici (IPA)
  - Policlorobifenili (PCB)
- 6) Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

